



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/73 DEL 19.05.2022

Oggetto: Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l'accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell'infezione da virus SARS-CoV-2.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", con i quali sono state emanate le disposizioni concernenti gli accessi nelle strutture ospedaliere e nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice.

Successivamente con il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", considerato l'evolversi della situazione epidemiologica è stato rafforzato il quadro delle misure di contenimento della diffusione del virus con l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e sono state emanate ulteriori disposizioni sulla durata e l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19.

L'Assessore rappresenta alla Giunta che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e l'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19, con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", sono state emanate le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e aggiornate le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Covid-19, confermando l'utilizzo del test antigenico rapido o quello molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

L'Assessore fa presente, inoltre, che con il citato decreto legge n. 24/2022, in particolare all'articolo 7 "Graduale eliminazione del green pass rafforzato", comma 2, sono state apportate le modifiche all'articolo 1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice e di accesso ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.



L'Assessore ricorda altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/18 del 4.6.2020 “Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero programmato e per le attività sociosanitarie delle strutture di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P. Reg. n. 4/2008” sono state approvate, in virtù dello scenario epidemiologico del periodo, le linee di indirizzo per orientare i comportamenti di tutti i soggetti quali utenti, operatori sanitari, visitatori, fornitori e altri interessati nei processi di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di approvare le nuove disposizioni per regolamentare la gestione del personale e l'accesso dei pazienti, accompagnatori, personale esterno, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo per la gestione del personale e per l'accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell'infezione da virus SARS-CoV-2 di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di trasmettere alle Aziende Sanitarie la presente deliberazione;
- di dare mandato alle Aziende del SSR di elaborare entro e non oltre dieci giorni dall'approvazione della presente deliberazione le procedure ovvero protocolli attuativi di competenza, eventualmente aggiornando le disposizioni esistenti;
- di dare mandato alle Aziende socio-sanitarie locali di trasmettere la presente deliberazione alle strutture territoriali di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/73
DEL 19.05.2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 17/73 del 19.5.2022

Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l'accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell'infezione da virus SARS-CoV-2

Indice

A.	Gestione del personale operante presso la struttura della rete ospedaliera e della rete territoriale.....	2
B.	Accesso in strutture ospedaliere	2
B.1	Pronto Soccorso	2
B.2	Ricovero ospedaliero e ricovero a ciclo diurno	3
B.3	Trasferimento interno alla struttura o verso altra struttura sanitaria o sociosanitaria.....	3
B.3.1	Trasferimenti interni alla struttura ospedaliera	3
B.3.2	Trasferimenti tra strutture ospedaliere diverse	3
B.3.3	Trasferimenti verso strutture non ospedaliere	3
B.4	Accesso presso la struttura ospedaliera dei familiari e visitatori nei reparti di degenza	4
B.5	Accesso presso la struttura ospedaliera dei soggetti esterni	5
B.6	Accesso presso la struttura ambulatoriale	5
B.7	Accesso presso la struttura ambulatoriale di accompagnatore/caregiver per prestare assistenza	5
C.	Ingresso ospiti-pazienti presso strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali	6
C.1	Ingresso ospiti-pazienti	6
C.1.1	Ospiti già in struttura	6
C.1.2	Nuovi ospiti.....	6
C.1.3	Ospiti che escono/rientrano dalla/nella struttura.....	6
C.2	Gestione caso positivo	6
C.3	Accesso presso la struttura degli accompagnatori, familiari e visitatori	7
C.4	Accesso presso la struttura dei soggetti esterni.....	7
D.	Gestione ospiti centro diurno	7
E.	Gestione pazienti inseriti in cure domiciliari integrate	7
F.	Rinvio ad altre disposizioni regolamentari.....	8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A. Gestione del personale operante presso la struttura della rete ospedaliera e della rete territoriale

Il personale a contatto con soggetti con elevato livello di compromissione del sistema immunitario o in servizio nei centri dialisi deve essere sottoposto al test antigenico per la ricerca del virus Sars-Cov-2 ogni quindici giorni. Per tutto il resto del personale il Servizio di medicina del lavoro programma la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni nazionali vigenti e le disposizioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria è sempre indicato l'utilizzo del test antigenico, riservando l'utilizzo del test molecolare solo a seguito di valutazione clinica e qualora il medico competente ritenga utile eseguire un ulteriore accertamento.

È necessario mantenere le misure di prevenzione e protezione quali:

per tutto il personale:

- autosorveglianza dei sintomi;
- uso di mascherina, preferibilmente FFP2;
- appropriata igienizzazione delle mani;
- cambio dei guanti dopo ogni contatto con il paziente.

per il personale che opera presso i reparti Covid è indicato, in aggiunta alle misure sopra riportate:

- camice impermeabile, a seconda del livello di esposizione al rischio da contagio è possibile l'utilizzo di camice/grembiule monouso in correlazione con la mansione svolta su valutazione del medico competente;
- occhiali di protezione/visiera;
- mascherina FFP2/FFP3.

Ulteriori precauzioni e dispositivi devono essere adottati in coerenza con gli aggiornamenti delle indicazioni nazionali di riferimento.

B. Accesso in strutture ospedaliere

B.1 Pronto Soccorso

Eseguire un test antigenico all'ingresso, secondo le modalità più consone al buon andamento dell'attività in emergenza-urgenza, al fine di indirizzare il percorso del paziente, prevedendo aree isolate per i pazienti che presentano test positivo.

In caso di successivo ricovero:

- test antigenico negativo: accesso alle prestazioni senza necessità di eseguire test molecolare;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- test antigenico positivo: accesso in area Covid anche senza esito di test molecolare.

Le sopracitate indicazioni sono valide in linea generale, qualora il curante dovesse ritenere necessario un ulteriore approfondimento diagnostico potrà comunque, previa adeguata formale motivazione, sottoporre il paziente a test molecolare.

B.2 Ricovero ospedaliero e ricovero a ciclo diurno

Prima del ricovero è necessario effettuare il test antigenico.

Se il paziente proviene dal Pronto Soccorso con esito del test negativo non è necessario ripetere il test. Risultato del test:

- test antigenico negativo: accesso in reparto senza necessità di eseguire test molecolare;
- test antigenico positivo: accesso in area Covid anche senza esito di test molecolare.

Le sopracitate indicazioni sono valide in linea generale, qualora il curante dovesse ritenere necessario un ulteriore approfondimento diagnostico potrà comunque, previa adeguata formale motivazione, sottoporre il paziente a test molecolare.

Nel corso del ricovero, resta ferma la gestione dei contatti così come prevista nelle indicazioni ministeriali.

B.3 Trasferimento interno alla struttura o verso altra struttura sanitaria o sociosanitaria

B.3.1 Trasferimenti interni alla struttura ospedaliera:

- in assenza di sintomi riconducibili a Covid-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- eseguire nei soggetti asintomatici un test antigenico prima del trasferimento verso reparti ospitanti soggetti "fragili".

B.3.2 Trasferimenti tra strutture ospedaliere diverse:

- in assenza di sintomi riconducibili a Covid-19 non è necessario attuare ulteriori misure;
- eseguire nei soggetti asintomatici un test antigenico prima del trasferimento verso strutture ospitanti soggetti "fragili";
- il trasferimento di un paziente positivo che necessita di trattamento presso altra struttura deve avvenire previo accordo tra le Strutture.

B.3.3 Trasferimenti verso strutture non ospedaliere:

- la struttura dimettente provvede all'esecuzione del test antigenico prima del trasferimento (entro le 48 ore antecedenti). La struttura ricevente non è tenuta a ripetere il test. In caso di esito positivo il paziente senza indicazione alla prosecuzione del ricovero in ospedale è trasferito previo accordo presso la struttura accogliente che garantirà la residenza in isolamento fino alla negativizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B.4 Accesso presso la struttura ospedaliera dei familiari e visitatori nei reparti di degenza

Il possesso della certificazione Verde Covid-19 non sostituisce in alcuna forma il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. All'interno delle strutture ospedaliere tutti i familiari, accompagnatori, visitatori e personale esterno devono utilizzare idonei DPI.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e ss.mm.ii. è consentito fino al 31.12.2022 l'accesso di familiari e visitatori nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti:

- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Ai direttori sanitari delle strutture ospedaliere è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.

È sempre consentito nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura e purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, l'accesso ai soggetti indicati di seguito per prestare assistenza a pazienti non affetti da Covid-19:

- accompagnatore di paziente minore;
- accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum;
- accompagnatore/caregiver di paziente in una delle seguenti condizioni:
 - in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - affetto da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati;
 - fine vita;
 - grande anziano (ultraottantenne) allettato;
 - presenza di barriere linguistiche.

È consentito, altresì, alle figure sopraccitate permanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere.

La Direzione sanitaria ha la facoltà di modulare e programmare, secondo le esigenze logistico- organizzative della Struttura, gli accessi dei visitatori nelle aree Covid-19, per tempi di permanenza ragionevolmente limitati.

Il personale della struttura deve illustrare le regole comportamentali da osservare e sorvegliare il visitatore durante il processo di vestizione e svestizione dei DPI.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B.5 Accesso presso la struttura ospedaliera dei soggetti esterni

L'ingresso nelle Strutture Ospedaliere da parte di fornitori, tecnici, informatori scientifici, operatori di ditte convenzionale o appaltatrici, volontari che prestano attività presso le strutture sanitarie, referenti che, su richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale, è consentito esclusivamente ai soggetti:

- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Il possesso della certificazione Verde Covid-19 non sostituisce in alcuna forma il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. All'interno delle strutture ospedaliere tutti i soggetti esterni devono utilizzare idonei DPI.

B.6 Attività in regime ambulatoriale

È consentito l'accesso senza test di screening in pazienti asintomatici. L'esecuzione di un test antigenico è indicata in caso di presenza di sintomi potenzialmente riconducibili al Covid-19 e prestazione non differibile.

L'esecuzione del test antigenico è inoltre indicata come test di screening nei centri di cura che erogano prestazioni a carico di pazienti con compromissione del sistema immunitario (es. oncologici, ematologici, trapiantati, dializzati) secondo procedure aziendali definite.

B.7 Accesso presso la struttura ambulatoriale di accompagnatore/caregiver per prestare assistenza

Può accedere alla struttura:

- accompagnatore di paziente minore;
- accompagnatore di donna in gravidanza;
- accompagnatore/caregiver di paziente in una delle seguenti condizioni:
 - in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - stato clinico, anche temporaneo, o sociale che richiede cura assistenziale;
 - presenza di barriere linguistiche;
 - ultraottantenne.

L'ingresso alla struttura ambulatoriale è consentito esclusivamente ai soggetti:

- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;

- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Il possesso della certificazione Verde Covid-19 non sostituisce in alcuna forma il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. All'interno della struttura ambulatoriale tutti gli accompagnatori/caregiver devono utilizzare idonei DPI.

C. Ingresso ospiti-pazienti presso strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali

C.1 Ingresso ospiti-pazienti

C.1.1 Ospiti già in struttura:

- in assenza di sintomi riconducibili a Covid-19 non è necessario attuare ulteriori misure;
- contatto di caso Covid-19 o test positivo eseguito per la presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, l'ospite può proseguire la permanenza presso la struttura. Per la gestione si rimanda al punto "Gestione caso positivo".

C.1.2 Nuovi ospiti:

- ingresso da casa: la struttura si fa carico di eseguire un test antigenico. In caso di test positivo valutare in analogia al caso positivo di "ospite già in struttura" ovvero la dilazione dell'ingresso a dopo la negativizzazione;
- trasferimento da struttura sanitaria: si rimanda alle indicazioni riportate nel paragrafo "Accesso in strutture ospedaliere" al punto "Trasferimento interno alla struttura o verso altra struttura sanitaria o sociosanitaria". In caso di ospite positivo si rimanda al punto "Gestione caso positivo".

C.1.3 Ospiti che escono/rientrano dalla/nella struttura:

- in assenza di sintomi riconducibili a Covid-19 non è necessario attuare ulteriori misure;
- eseguire nei soggetti con sintomatologia riconducibile a Covid-19 un test antigenico prima dell'ingresso in struttura. In caso di ospite positivo si rimanda al punto "Gestione caso positivo".

C.2 Gestione caso positivo

- gli ospiti positivi possono rimanere nella struttura che deve assicurare le necessarie misure per il periodo di isolamento, comunicando all'Azienda Sanitaria di riferimento le modalità organizzative adottate;
- il personale utilizza i DPI come da reparto Covid;
- il trasferimento presso una struttura ospedaliera avviene in relazione allo sviluppo del quadro clinico che lo rende necessario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C.3 Accesso presso la struttura degli accompagnatori, familiari e visitatori

Secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e ss.mm.ii. è consentito fino al 31.12.2022 l'accesso di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali.

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti:

- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
- muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Il possesso della certificazione Verde Covid-19 non sostituisce in alcuna forma il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio. All'interno delle strutture tutti i familiari, accompagnatori, visitatori e personale esterno devono utilizzare idonei DPI.

La Direzione della struttura ha la facoltà di modulare e programmare, secondo le esigenze logistico-organizzative della struttura, gli accessi dei visitatori nelle aree Covid-19. Il personale della struttura deve illustrare le regole comportamentali da osservare e sorvegliare il visitatore durante il processo di vestizione e svestizione dei DPI.

Alla Direzione della struttura è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

C.4 Accesso presso la struttura dei soggetti esterni

Si rimanda alle indicazioni fornite per l'ingresso in strutture ospedaliere.

D. Gestione ospiti centro diurno

Eseguire nei soggetti con sintomatologia riconducibile a Covid-19 un test antigenico, in caso di esito positivo affidare l'ospite, previo contatto, al Medico di Medicina Generale.

Le sopraccitate indicazioni sono valide in linea generale, qualora la struttura dovesse ritenere necessario un ulteriore approfondimento diagnostico potrà comunque sottoporre, previa adeguata formale motivazione, l'ospite a test molecolare.

E. Gestione pazienti inseriti in cure domiciliari integrate

In caso di sintomi riconducibili a Covid-19, il paziente va gestito con i DPI come da reparto Covid. Ciò vale anche per paziente con diagnosi di Covid-19 non ancora guarito, senza necessità di ulteriore test all'accesso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

del personale sanitario.

F. Rinvio ad altre disposizioni regolamentari

Per quanto non in contrasto con le presenti linee guida, si rimanda alle procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/18 del 4.6.2020, salvo non pregiudichino l'efficacia dell'assistenza sanitaria.

Le Aziende provvedono ad adeguare tempestivamente le procedure nel caso di nuove disposizioni nazionali.